



# COMUNE DI GUBBIO

UFFICIO LEVA

## FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2003

### IL SINDACO

Premesso che il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, abrogativo della Legge n. 226/2004, pur affermando all'art. 1929, comma 1, che "le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005" non ha fatto comunque cessare, nei confronti dei cittadini di sesso maschile, l'obbligo della loro iscrizione nelle Liste di Leva di appartenenza;

Viste le disposizioni di cui al Libro ottavo, Titolo I°, Capo III°, articoli dal 1931 al 1937 del predetto D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

### RENDE NOTO

Che sono in corso le operazioni per la formazione della Lista di Leva relativa ai giovani cittadini italiani, di sesso maschile, nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003, legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Il 1° febbraio 2020 verrà resa nota, sempre a mezzo manifesto, la possibilità per gli interessati di consultare l'elenco nominativo degli iscritti presso l'Ufficio Leva di Questo Comune.

Entro il mese di marzo 2020 la Lista, aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, verrà chiusa.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella Lista di Leva, qualora vi fossero stati omessi, ed i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale, sito in Gubbio, Piazza Bosone n. 7.

Il presente avviso in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito web istituzionale di questo Comune.

Gubbio, lì 2 gennaio 2020

IL SINDACO  
Prof. Filippo Mario Stirati

Art. n. 1933 del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010

Domicilio Legale

1. Sono legalmente domiciliati nel Comune;

a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figlio di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

b) (lettera così corretta da Comunicato 30.09.2010) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;

c) (lettera così corretta da Comunicato 30.09.2010) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

2. Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.